



Alla c.a.

Ministero della Transizione Ecologica  
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico  
[PNA@pec.minambiente.it](mailto:PNA@pec.minambiente.it)

Dott.ssa Silvia Terzoli  
Responsabile del procedimento di V.I.A.  
Direzione Generale CRESS – Ministero della Transizione Ecologica  
Via Cristoforo Colombo, 44 – Roma  
[cress-5@mite.gov.it](mailto:cress-5@mite.gov.it)  
[CRESS@pec.minambiente.it](mailto:CRESS@pec.minambiente.it)  
[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

Ministero della Cultura  
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce  
[mbac-sabap-br-le@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-br-le@mailcert.beniculturali.it)

Avv. Maraschio Anna Grazia  
Assessore Ambiente - Regione Puglia  
Via Gentile - Bari  
[assessore.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it](mailto:assessore.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it)

Dott. Garofoli Paolo Francesco  
Direttore Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana –  
Regione Puglia  
Via Gentile - Bari  
[dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it](mailto:dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it)

Arch. Lasorella Vincenzo  
Dirigente Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio –  
Servizio Via e Vinca –  
Regione Puglia  
Via Gentile - Bari  
[sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it](mailto:sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it)

Dott.ssa Dibitonto Caterina  
Dirigente Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità –  
Regione Puglia  
Via Gentile - Bari

Bari, 3.8.22

**OGGETTO:** Impianto AgroVoltaico in agro di Castellaneta (TA) e Laterza (TA) da 55,62 MW denominato "GOBETTO SOLARE". Integrazioni alla nota LIPU del 08.07.2022 con richiesta di archiviazione o parere negativo per contrasto con il Regolamento Regionale 24/2010.

Ad integrazione e riaffermazione della precedente nota LIPU del 08.07.2022 trasmessa via PEC in pari data (in allegato), si trasmette la presente, sottoscritta anche da altre associazioni ed inviata ad altri Enti competenti in indirizzo, invitando espressamente ad archiviare il procedimento in oggetto, ed in ogni caso di rilasciare parere negativo, per contrasto insuperabile con il R.R. 24/2010 della Regione Puglia come meglio specificato in seguito. Per i moduli e il documento di identità previsti a corredo delle osservazioni nell'ambito della procedura di VIA, si faccia riferimento a quelli già trasmessi a firma di Cripezzi Vincenzo e in allegato alla precedente nota sopra citata.

Preliminarmente si ritiene utile chiarire come allo stato, in assenza di regolamentazione, autodefinirsi Agrovoltaico da parte del proponente non ha nessun valore né progettuale, né normativo, né giuridico né fiscale. L'agrovoltaico è una tipologia di impianto fotovoltaico non ancora definita. Infatti, solo molto di recente, il 27/06/2022 al link<sup>1</sup> sono state pubblicate dal MITE le *"Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici"* che definiscono aspetti essenziali di questi impianti che al momento non hanno nessun riferimento normativo. Scopo delle linee guida è, infatti, *"di chiarire quali sono le caratteristiche minime e i requisiti che un impianto fotovoltaico dovrebbe possedere per essere definito agrivoltaico, sia per ciò che riguarda gli impianti più avanzati, che possono accedere agli incentivi PNRR, sia per ciò che concerne le altre tipologie di impianti agrivoltaici, che possono comunque garantire un'interazione più sostenibile fra produzione energetica e produzione agricola.*

Fatta questa doverosa premessa si ribadisce che l'impianto rientra totalmente in una *"Area Non Idonea"* (come definita nell'Allegato 3 del R.R. n° 24/2010 - ALTRE AREE AI FINI DELLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ PRESENTI IN PUGLIA E INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE INIDONEE DI IMPIANTI).

Rispetto a tale vincolo il proponente in moltissimi passaggi degli elaborati prodotti ne riduce la portata vincolante, non riconoscendola!

---

<sup>1</sup> [https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/linee\\_guida\\_impianeti\\_agrivoltaici.pdf](https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/linee_guida_impianeti_agrivoltaici.pdf)

A titolo di esempio si riportano alcuni stralci degli elaborati. A pag. 106 e 107 dell'Elaborato di progetto *5X940I8\_StudioFattibilitaAmbientale\_01 S.I.A. - QUADRO PROGRAMMATICO* si **afferma che:**

“La problematica di incompatibilità con gli obiettivi di protezione, riportata nel R.R. 24/2010, non è supportata da riscontri scientifici oggettivi mancando del tutto studi e monitoraggi sull'avifauna protetta. Infatti, viene citata soltanto *“la possibile trasformazione della funzione trofica e di corridoio di spostamento di queste aree che potrebbe avere significative ripercussioni sulle popolazioni di interesse comunitario presenti nei siti rete natura 2000 prossimi e popolazioni di specie d'interesse comunitario che la frequentano a fini trofici.”*. L'allegata Relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale, redatta dallo stimato Ornitologo Dott. Giuseppe LA GIOIA redattore, anche, di alcune perimetrazioni IBA, ne attesta la contrarietà basandosi, adesso sì, su studi, ricerche e monitoraggi svolti proprio in quell'area e su impianti a fonti rinnovabili. L'imposizione di un vincolo territorialmente così esteso, basato solo su pure supposizioni, non risulta conforme alla normativa ed agli obiettivi nazionali e comunitari di sviluppo delle fonti rinnovabili ed a tutti i principi di salvaguardia ambientale (di aria, acqua, suolo, sottosuolo, salute umana, biodiversità, clima).”

Ancora a pag. 40 dell'elaborato *5X940I8\_StudioFattibilitaAmbientale\_05 VALUTAZIONE IMPATTI CUMULATIVI* si **afferma:**

*“Per uniformità di valutazione con la succitata Sentenza, si ritiene, che anche l'inibizione degli Impianti AgroVoltaici da realizzarsi in “Area Frapposta” (come classificata l'area di impianto del presente progetto dal R.R. 24/2010) è da considerarsi inapplicabile in quanto, come esposto di seguito e negli elaborati di riferimento, continuando ad essere regolarmente praticata l'attività agricola le superfici “continuano ad essere utilizzate quali Area Trofica per l'avifauna”.*

La sentenza a cui il proponente si riferisce è la Sentenza del TAR Puglia – Sezione Seconda di Lecce N. 00248/2022 che secondo il proponente sottolinea espressamente, e per la prima volta, la differenza fra un impianto fotovoltaico tradizionale ed un moderno impianto agrovoltaico, rigettando gli atti rilasciati dall'Autorità Competente che aveva negato il rilascio del PAUR ad un impianto agrovoltaico; è da evidenziare che la succitata sentenza **non riguarda l'applicazione del R.R. 24/2010** e che la stessa non è passata in giudicato in quanto è stata impugnata con ricorso 2022/4030 al Consiglio di Stato dalla Regione Puglia.

In ogni caso quanto affermato dal proponente relativamente alla portata non vincolante delle norme previste dal R.R. 24/2010 è in aperto contrasto con lo spirito della normativa nazionale, regionale e di una serie di sentenze, anche del Consiglio di Stato, quindi passate in giudicato, che affermano la portata vincolante, addirittura preventiva, del R.R. 24/2010.

**Pertanto il tentativo del proponente di interpretare come non vincolante l'area non idonea è priva di ogni portata normativa e giuridica.** Ne consegue che il progetto interamente incluso nell'area non idonea non può essere autorizzato e se ne chiede il rigetto **non dovendosi neanche valutare nel merito.**

A supporto della portata vincolante del R.R. 24/2010 si rimanda alle seguenti sentenze:

- Tar Lecce Sentenza N. 01221/2011, ALL, 2;
- Tar Bari Sentenza N. 00681/2013, ALL, 3;
- Tar Bari Sentenza N. 01182/2013, ALL, 4;
- Consiglio di Stato Sentenza N. 03577/2013, ALL, 5;
- Consiglio di Stato Sentenza N. 03670/2019, ALL. 6;
- Consiglio di Stato Sentenza N. 03013/2021, ALL. 7.

A titolo esemplificativo si riportano alcuni passaggi della Sentenza del Consiglio di Stato n. 3670 del 2019 (all. 6) che recita:

*“Nella specie, risulta dagli atti che – sulla scorta di quanto disposto dall’art. 12, comma 10, d.lgs. n. 387 del 2003, nonché in attuazione delle modalità indicate al par. 17, p.to 17.2 del d.m. 10 settembre 2010 e dei criteri di cui all’allegato 3 – al fine di accelerare la realizzazione degli impianti e “di offrire agli operatori un quadro certo e chiaro di riferimento e orientamento per la localizzazione dei progetti”, correttamente la Regione Puglia ha individuato, previa articolata istruttoria, le aree non idonee all’installazione di specifiche tipologie di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili aventi determinate dimensioni.*

.....

*Coerentemente con tali premesse si è anche evidenziato (Corte cost., n. 308 del 2011) che la legge ha riconosciuto alle Regioni il potere di procedere alla individuazione di aree non idonee all’installazione di specifici impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, con l’effetto specifico “di porre limitazioni e divieti” (cfr. par. 1.2 delle linee-guida nazionali) che, nel caso in esame, sono stati puntualmente indicati per tipologie e dimensioni di impianti, sulla base di una motivata istruttoria tecnico-scientifica in forza della quale le regioni operano di volta in volta il*

*bilanciamento tra le esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio e le istanze di sviluppo e di valorizzazione delle energie rinnovabili.*

*Tale individuazione, una volta effettuata alla luce dei principi che precedono, giustifica poi pienamente “il diniego di rilascio della autorizzazione, senza necessità di alcuna valutazione specifica del concreto impatto ambientale del costruendo impianto” (Cons. Stato, V, 15 gennaio 2013, n. 176), non essendo a rigore necessario, a tal punto, che il concreto provvedimento di diniego si fondi “su una valutazione specifica effettuata in concreto”.*

Ad ulteriore conferma di come il procedimento non possa avere un parere favorevole e non deve neanche essere valutato **si riporta questo ulteriore passaggio della Sentenza n. 3013/2021 (all. 7) del Consiglio di Stato:**

*In sintesi, lo snellimento procedurale è attuato innanzi tutto attraverso l'individuazione dei luoghi che all'esito di apposita istruttoria regionale, funzionale alla tutela di prioritari interessi pubblici, non possono essere destinati all'insediamento degli impianti della tipologia pure individuata preventivamente. La prognosi di negatività della valutazione dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione, cioè, è “spostata” a monte, valorizzando le caratteristiche del territorio, sì da evitare proprio l'istruttoria del singolo caso, in quanto tendenzialmente superflua proprio in ragione dell'anticipazione in termini generali del richiesto giudizio di compatibilità ambientale, lato sensu intesa. Il che è quanto concretamente attuato dalla Regione Puglia con il Regolamento 30 dicembre 2010, n. 24, del quale peraltro l'appellante non contesta i presupposti, ma la sola portata.*

**Alla luce della normativa richiamata e della specifica giurisprudenza si chiede agli Enti in indirizzo di archiviare il procedimento o in subordine di esprimere un parere negativo per contrasto con la normativa vigente.**

Si evidenzia sin da ora il ricorso a tutte le procedure previste in caso di parere favorevole, ritenendolo sin da ora illegittimo in quanto contrario ai *criteri di economicità, di efficacia* della pubblica amministrazione previsti dalla Legge 241/1990.

In merito al progetto **si forniscono comunque alcuni ulteriori elementi di riflessione:**

- Sotto l'aspetto degli impatti paesaggistici un impianto agrivoltaico risulta di massima più impattante in quanto i moduli, per consentire sotto di essi la coltivazione, sono posti ad una altezza maggiore rispetto al suolo e quindi risultano molto più visibili. Il presente impianto, inoltre, è in contrasto con gli Obbiettivi di qualità della Scheda d'Ambito dell'Alta Murgia come declinati nel Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia approvato d'Intesa con il MIBAC con DGR. A tal proposito si allega la Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa all'impianto "Cerignola Borgo Liberta" nella quale alla luce dei contenuti dell'istruttoria (all.8) è chiaramente espresso il parere contrario, richiamando quelli della Regione e del MIBAC, per *"..... i molteplici impatti negativi dell'opera, al fine della tutela e della conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area indicati dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale e declinati in obbiettivi e direttiva."* In questa Deliberazione la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha riconosciuto il valore vincolante del contrasto dell'impianto eolico con vari aspetti del PPTR concernente le "Direttive per le componenti culturali e insediative" e in particolare gli Obbiettivi della scheda d'Ambito. Il presente progetto rientra nella stessa tipologia di vincolo del PPTR.
- La proposta di creare una sorta di oasi di protezione al fine di attirare ed aumentare il numero di uccelli presenti, come riportato in vari elaborati di progetto come ad es. nell'elaborato "5X94018 RelazioneDescrittiva\_SOSTITUTIVA rev2 Relazione Descrittiva/Generale" che recita:


*L'intera superficie a disposizione della società proprietaria superficiaria "Gobetto Solare S.r.l." con sede legale in Milano, di circa 133,52 ettari, quindi, diverrà una vera e propria "OASI DI PROTEZIONE" sia per l'annidamento e l'insediamento di fauna terrestre ed avifauna (competitori naturali dei parassiti delle piante), sia quale area trofica per il Falco Grillaio, l'Avvoltoio Capovaccaio ed altri volatili e sia per la creazione e l'implementazione di biodiversità vegetale.*

indica l'approssimazione con cui nel progetto sono valutati e trattati i temi ambientali, con la pretesa che l'area di impianto possa fungere addirittura da area trofica per Grillaio e addirittura per il Capovaccaio.

In proposito, nel ribadire l'incoerenza che tale trasformazione possa essere funzionale alle esigenze trofiche di specie legate agli spazi aperti, come evidenziato nella precedente nota dell'8.7.2022, si rimanda anche ai Piani di Azione relativi a queste due specie redatti dallo stesso Ministero e da ISPRA. Tanto a significare come le esigenze di habitat per queste specie e per il Capovaccaio in particolare, sull'orlo dell'estinzione a scala nazionale, siano ben altre!

Nell'attesa di conoscere gli esiti del procedimento si ringrazia per l'attenzione.

In fede  
*Vincenzo Cripezzi*



In nome e per conto delle associazioni che hanno sottoscritto :

**Altura** – il presidente nazionale *Stefano Allavena*

**Centro Studi De Romita** – il Presidente *Simone Todisco*

**LIPU odv – coord. della Puglia** – il coord.re *Vincenzo Cripezzi*

**Terre del mediterraneo** – il presidente *Francesca Aquilino*

**WWF Trulli e Gravine odv** - il presidente *Michele Mastromarino*

**ALLEGATI:**

- nota LIPU Puglia del 8.7.22 avente ad oggetto “Impianto AgroVoltaico nei Comuni di Castellaneta (TA) e Laterza (TA) di Potenza 55,62 MW denominato "GOBETTO SOLARE" – OSSERVAZIONI”



---

Lega Italiana Protezione Uccelli – Associazione per la conservazione della Natura

---

Coord. PUGLIA - c/o CSV, v. Rovelli 48 – 71122 Foggia - ☎ 339.5852908 - Mail: [puglia@lipu.it](mailto:puglia@lipu.it) - PEC [lipu.puglia@pec.it](mailto:lipu.puglia@pec.it)

Spett.li

**MINISTERO della Transizione Energetica**  
DG per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello  
Sviluppo

[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

**REGIONE PUGLIA**

- **Dipartimento mobilità, qualità urbana, OOPP,  
Ecologia e Paesaggio**  
[dipartimento.mobilitaqualurboppubppaesaggio@pec.rupar.puglia.it](mailto:dipartimento.mobilitaqualurboppubppaesaggio@pec.rupar.puglia.it)
- **Sezione Autorizzazioni Ambientali**  
[servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

loro SEDI

Foggia, 08.07.2022

**OGGETTO:** Impianto AgroVoltaico nei Comuni di Castellaneta (TA) e Laterza (TA) di Potenza 55,62 MW denominato "GOBETTO SOLARE" – **OSSERVAZIONI.**

Si trasmettono le presenti osservazioni in relazione alla istanza in epigrafe con scadenza alla data odierna.

Il progetto prevede la realizzazione di una centrale fotovoltaica industriale di tipo "agrivoltaico" di grande estensione con pesante trasformazione dell'area rurale interessata.

L'area in progetto risulta rientrando all'interno dell'Allegato 3 "Elenco di aree e siti non idonei all'insediamento di specifiche tipologie di impianti da fonti rinnovabili" del R.R. 24/2010 e nello specifico in "Altre aree ai fini della conservazione della biodiversità presenti in Puglia e individuazione delle tipologie inidonee di impianti" al punto "Area frapposta tra i siti Natura 2000 ZPS-SIC-IBA Alta Murgia, ZPS-SIC-IBA Area delle Gravine, SIC Murgia di Sud Est, individuata nei territori di Laterza e Castellaneta compresi per l'appunto tra i siti in questione".

Nello specifico: "Area di eccezionale interesse, strategica per le interazioni e le connessioni ecologiche tra più siti Natura2000 presenti a ferro di cavallo. La zona assolve una misura di tutela dell'home range della colonia di Grillaio presente in Laterza e Castellaneta, limitatamente ai versanti nord degli abitati Il buffer tutela parzialmente anche l'home-range di rapaci nidificanti, tra cui Biancone e Nibbio reale, ed è a ridosso di siti riproduttivi (tra i pochissimi in Italia) di avvoltoio





*Capovaccaio, specie rarissima e superprotetta da direttive internazionali per la quale sono stati redatti studi regionali e investimenti di risorse umane per programmi di restocking.*”(R.R. 24/2010).

Gustin et al. (2016b) hanno calcolato un home range delle colonie di Grillaio di Gravina in Puglia pari a circa 355 km<sup>2</sup> seguendo con radio tracking 4 maschi e 5 femmine durante l'allevamento dei pulli; i maschi hanno evidenziato una maggiore dimensione degli home range rispetto le femmine, raggiungendo una distanza massima di 17 km dalla colonia (Gustin et al. 2016b). Inoltre: “Uno studio comparativo, condotto dotando di trasmettitori 46 uccelli in Spagna, Sicilia, e Puglia, ha confermato differenti valori di home range in periodo riproduttivo (calcolati come minimo poligono convesso) sia tra popolazioni che tra sessi (Bernejo et al. 2016). Dimensioni maggiori di home range e distanza massima degli spostamenti trofici sono state compresi tra 120 e 150 km<sup>2</sup> (maggiore nei maschi che nelle femmine tranne che nel primo periodo di allevamento dei pulcini) e 9 e 13 km, rispetto a quelli spagnoli e soprattutto, siciliani che a loro volta risultano inferiori ai 50 km<sup>2</sup> e 9 km rispettivamente. Questi studi confermano quanto ipotizzato per la popolazione apulo-lucana da Palumbo (1997) che stima un'area “utilizzata” intorno alla colonia, durante la fase di nidificazione, non superiore ai 10-20 km di distanza dal sito riproduttivo.

Pertanto è bene constatare che dal punto più prossimo del progetto oggetto d'esame, nominato “Gobetto solare” la distanza calcolata fino alla colonia di grillai (*Falco naumanni*) di Laterza è di 5,8 km, mentre dal comune di Castellaneta lo stesso è di 8,4 km e quindi ben al di sotto delle distanze massime evidenziate.

In area prossima, ad una distanza non maggiore di 8 km dal progetto dell'impianto fotovoltaico qui in esame, sono presenti specie ad elevato rischio conservazionistico: una coppia di Biancone (*Circaetus gallicus*) nidificante, il cui stato di conservazione della specie in Italia è considerato inadeguato (categoria Vulnerabile, dati IUCN Liste Rosse italiane), quindi due coppie di falco pellegrino (*Falco peregrinus*), una coppia di lanario (*Falco biarmicus*) la cui specie in Italia è in cattivo stato di conservazione (categoria Vulnerabile e popolazione in declino, dai IUCN Liste Rosse italiane), che necessitano di aree trofiche sgombre e aperte. Quindi si aggiunga la presenza del capovaccaio (*Neophron percnopterus*), specie monitorata dalla suddetta associazione che ha rilevato la presenza per diversi giorni di una coppia non nidificante presso Laterza nel 2021 e di una coppia nel 2022 ancora in presenza sempre a Laterza, a cui si aggiunga il rilevamento GPS di Lucrezia ([www.lifegyptianvulture.it](http://www.lifegyptianvulture.it)) nel 2020 a soli 1,8 km dal punto più prossimo dove si vuole far sorgere il progetto denominato “Gobetto solare”. Lucrezia è esemplare di capovaccaio nato al CERM (Centro Rapaci Minacciati nel 2017 e liberato nel 2019 nel Parco della Murgia Materana nell'ambito del progetto LIFE Egyptian vulture.

Si fa specificatamente notare che l'individuo in questione è stato ritrovato nella stessa zona, deceduto a causa folgorazione, e il cui ritrovamento si deve a questa scrivente associazione in collaborazione col CERM.

Inoltre l'area è da considerarsi trofica per altri rapaci migratori o migratori e nidificanti, quali: Falco di Palude (*Circus aeruginosus*) (categoria Vulnerabile, dati IUCN Liste Rosse italiane), Nibbio Bruno (categoria quasi minacciata, dati IUCN Liste Rosse italiane) e Nibbio Reale (categoria Vulnerabile, dati IUCN Liste Rosse italiane), specie la cui presenza è sotto attento monitoraggio della scrivente associazione.

In effetti va considerato che: “La possibile trasformazione della funzione trofica e di corridoio di spostamento di queste aree potrebbe avere significative ripercussioni sulle popolazioni di interesse comunitario presenti nei siti rete natura 2000 prossimi e popolazioni di specie d'interesse comunitario che la frequentano a fini trofici. Possibile realizzare piccoli impianti che non alterano la funzione ecologica” (R.R. 24/2010). La normativa regionale pertanto in questa



area definisce non compatibili impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo di potenza superiore a 20 kW e maggiori a 200 kW (F.6 allegato 3 – “*Elenco di aree e siti non idonei all’insediamento di specifiche tipologie di impianti da fonti rinnovabili*” R.R: 24/2010) e uguali o superiori a 200kW di potenza (F.7 allegato 3 – R.R. 24/2010).

L’impianto in oggetto denominato “Gobetto Solare prevede: “potenza elettrica installata di DC 55624,80 kW e potenza in AC 48200 kW” alla luce di ciò non rispetta palesemente il Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n.24 Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, superando di 55424 KW la potenza massima di impianto fotovoltaico consentito in questa area, compromettendo un troppo ampio spazio trofico per un’area di 133,52 ettari.

Inoltre si voglia considerare la presenza dell’occhione (*Burhinus oediconemus*), il cui stato di conservazione della specie è inadeguato (categoria Vulnerabile e popolazione in declino, dati IUCN Liste Rosse italiane) che necessita di forme di agricoltura e pastorizia estensive nelle aree agricole abitate dalla specie, ben in contrasto con la costruzione di questo impianto fotovoltaico, suddiviso per lotti, su una superficie di e previsto di recinzione prevista per tali aree per mezzo di pannelli elettrosaldati con maglia 50X200m di lunghezza pari 12 m ed altezza di 2,5 m.

Pertanto il progetto in questione denominato Gobetto Solare non può coincidere con alcun incremento della biodiversità tipica delle aree aperte: al contrario riduce il potenziale trofico di un’area per 133,52 ettari per molte specie di rapaci ad elevato rischio conservazionistico e non garantisce la presenza di forme ornitiche tipiche di ambiente steppico, quali l’occhione, vista la recinzione e la riduzione degli spazi in oggetto.

Infine, è doveroso precisare che la VIA nonché la necessaria Valutazione di Incidenza (considerato la irrisoria distanza e frapposizione da tre aree ZPS), operate su tale progetto, devono necessariamente contemplare anche gli effetti cumulativi.

Gli effetti cumulativi devono far riferimento non solo a un’asettica considerazione di interdistanza da altri impianti energetici o strutture antropiche ma devono anche riferirsi a peculiari valori (faunistici, storici, paesaggistici, identitari....) impattati in maniera replicata e sinergica anche a distanza di decine e decine di km poiché impattati in altri siti della regione o oltre confine regionale.

Dette valutazioni devono avere carattere

a) Specie - specifica : sulle specie obiettivo (quanti impianti incidono su habitat d’elezione e home range di Grillaio, Lanario, Nibbio reale, ecc?)

b) Territorio - specifica almeno a livello di comprensorio omogeneo : per tipologia ambientale (quanti impianti energetici incidono sulla tipologia di “aree aperte” cerealicole o prative, ecc?)

A tal proposito si consideri come gravemente la *No Area* contemplata dal Regolamento regionale in materia, che interdice l’impianto, è stata in parte degradata dalla presenza di grandi macchine eoliche, frutto di procedimenti intrapresi ante Regolamento. Ciò incide ovviamente anche con effetti negativi anche sulla ZPS interessata, cui si aggiungerebbero oggi ulteriori effetti negativi dell’impianto de quo.

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono  
Distinti saluti.

**LIPU odv - il coord per la Puglia**  
Vincenzo Cripezzi